

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**Premesse**

Il proponente (d'ora in poi "Acquirente") si è rivolto a Rattix Srl (d'ora in poi "Venditore") al fine di acquistare il veicolo descritto nella Proposta di acquisto alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni generali di vendita.

L'Acquirente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della Proposta di acquisto, adeguate informazioni circa le caratteristiche tecniche del veicolo.

L'Acquirente, con la sottoscrizione della Proposta di acquisto, manifesta al Venditore la propria volontà irrevocabile di acquistare il veicolo, da lui individuato e scelto, trattandone direttamente le caratteristiche, il prezzo e i termini di consegna.

Gli incaricati del Venditore sono sforniti di qualsiasi potere di rappresentanza, ove ciò non risulti per iscritto. Essi non hanno pertanto la facoltà di impegnare il Venditore né di concedere deroghe alle presenti Condizioni generali di vendita, ove tali deroghe non risultino espressamente riportate per iscritto e sottoscritte nella Proposta di acquisto.

Art. 1 - Oggetto e conclusione del contratto

1.1 Le Condizioni generali di vendita, unitamente alla Proposta di acquisto e suoi eventuali allegati, formano il contratto di vendita, da ritenersi unica fonte contrattuale che regola i rapporti fra Acquirente e Venditore.

1.2 Con la sottoscrizione della Proposta di acquisto, unitamente alle Condizioni generali di vendita, l'Acquirente si impegna in maniera irrevocabile all'acquisto del veicolo oggetto della Proposta di acquisto medesima alle condizioni, termini e modalità ivi indicate.

1.3 La Proposta di acquisto, unitamente alle Condizioni generali di vendita, potranno essere sottoscritte dall'Acquirente direttamente per iscritto presso la sede di vendita di Rattix Srl oppure tramite apposita procedura telematica guidata sul sito internet del Venditore, previa registrazione.

1.4 La Proposta di acquisto si intenderà valida e irrevocabile per un periodo di venti giorni dal suo inoltro. Resta inteso che non sussiste alcun obbligo di accettazione della stessa da parte del Venditore.

1.5 Il contratto di compravendita (di seguito "Contratto") sarà perfezionato: a) quando pervenga all'Acquirente per iscritto o per via telematica (anche a mezzo di e-mail, ordinaria o certificata) l'accettazione della Proposta di acquisto da parte del Venditore ai sensi di legge; oppure b) nel momento e nel luogo in cui dovesse comunque intervenire la consegna del veicolo o la sua messa a disposizione da parte del Venditore.

Art. 2 - Deposito cauzionale e acconto

2.1 L'Acquirente accompagna la Proposta di acquisto con il versamento della somma in essa indicata a titolo di deposito cauzionale infruttifero.

2.2 Al momento del saldo da parte dell'Acquirente, l'importo del deposito cauzionale verrà imputato in conto del prezzo a titolo di acconto.

2.3 L'acconto eventualmente concordato potrà essere corrisposto anche da un soggetto diverso dall'intestatario del contratto di acquisto del veicolo. In tal caso, al momento del suo versamento, verranno indicati i dati identificativi del mezzo per il quale viene rilasciato l'acconto stesso.

Art. 3 - Facoltà di recesso del Venditore

3.1 Successivamente al perfezionamento del Contratto, il Venditore avrà comunque diritto di recedere liberamente, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., dal Contratto stesso fino al momento della consegna all'Acquirente del veicolo. Quanto precede senza responsabilità alcuna e senza obbligo di riconoscere all'Acquirente alcun importo a titolo di corrispettivo per il diritto di recesso e/o per il suo esercizio o a qualsivoglia altro titolo.

Art. 4 - Diritto di ripensamento dell'Acquirente e rimborso

4.1 L'Acquirente avrà diritto, salvo che per la categoria di veicoli c.d. "Usato visto e piaciuto", di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni lavorativi dalla consegna del veicolo, a condizione che esso non presenti danni o deterioramenti.

4.2 Il diritto potrà essere esercitato esclusivamente con l'invio alla sede del Venditore della dichiarazione di recesso entro il termine sopra indicato.

L'onere della prova circa l'esercizio del diritto incombe sull'Acquirente. Il veicolo, se già consegnato, dovrà essere restituito dall'Acquirente, a propria cura e spese (compreso il passaggio di proprietà), presso la sede del Venditore entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento.

4.3 Nel caso in cui, al momento della riconsegna conseguente al recesso, il veicolo risulti utilizzato per un chilometraggio superiore ai 1.000 (mille) chilometri, l'Acquirente sarà tenuto a versare al Venditore una somma a titolo di risarcimento per la diminuzione di valore del mezzo calcolata secondo le tabelle predisposte annualmente dall'A.C.I.

4.4 Il rimborso del prezzo conseguente all'esercizio del diritto di recesso, al netto di quanto dovuto per l'eventuale deprezzamento di cui al punto precedente, avverrà entro quattordici giorni decorrenti dal momento in cui il Venditore è stato informato della decisione di recedere dal contratto. In ogni caso, il Venditore potrà trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto il veicolo.

Art. 5 - Prezzo

5.1 Per prezzo del veicolo si intende il prezzo indicato nella Proposta di acquisto, comprensivo di IVA, rimanendo a carico dell'Acquirente tutti gli oneri connessi alla compravendita e all'eventuale permuta e non specificati per iscritto come a carico del Venditore. Sono parimenti a esclusivo carico dell'Acquirente la tassa di possesso del veicolo, l'assicurazione obbligatoria RCA nonché eventuali aggravati di tributi esistenti o di tributi intervenuti dopo la data di sottoscrizione della Proposta di acquisto.

Art. 6 - Adempimenti dell'Acquirente

6.1 L'Acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo del prezzo cinque giorni prima della consegna del veicolo, salvo diversa pattuizione contenuta nella proposta di acquisto. Qualora il pagamento non sia effettuato entro tale termine, la consegna del veicolo sarà posticipata proporzionalmente.

6.2 Contestualmente al saldo, e in ogni caso prima della consegna del veicolo, l'Acquirente dovrà altresì fornire al Venditore i documenti necessari per l'immatricolazione del veicolo, dando mandato allo stesso per il disbrigo delle relative formalità. L'Acquirente sarà considerato inadempiente qualora non dovesse far pervenire tempestivamente al Venditore tali documenti.

6.3 Qualsiasi pagamento eseguito nelle mani di persone non autorizzate e/o mediante mezzi di pagamento non autorizzati sarà considerato inesistente e come mai avvenuto e non libererà di conseguenza l'Acquirente dalle proprie obbligazioni.

6.4 Qualora dovesse essere richiesto da parte dell'Acquirente un finanziamento rateale a saldo del prezzo oppure l'Acquirente intendesse stipulare un contratto di leasing o di renting, solo dopo l'accettazione della relativa proposta e l'accredito della somma al Venditore si riterrà perfezionato il pagamento.

In caso di mancata approvazione del finanziamento, il contratto si intenderà risolto.

6.5 L'eventuale porzione di prezzo non finanziata si riterrà dovuta ai sensi del paragrafo 6.1.

Art. 7 - Adempimenti del Venditore

7.1 La consegna del veicolo, salvo diversa pattuizione, sarà effettuata presso la sede di vendita di Rattix Srl oppure presso uno dei delivery points messi a disposizione dal Venditore.

7.2 L'Acquirente potrà richiedere, in alternativa, la consegna a domicilio del veicolo.

La consegna a domicilio è sempre soggetta ad accettazione da parte del Venditore, comunque con suo esonero da ogni rischio.

L'eventuale costo di consegna a domicilio sarà indicato nella Proposta di acquisto e/o sul sito internet del Venditore.

7.3 La data di consegna, se fissata nella Proposta di acquisto, è comunque da ritenersi indicativa e viene sempre concesso al Venditore un periodo di tolleranza di trenta giorni successivi a tale data. Non fanno sorgere in capo all'Acquirente il diritto di recesso e/o all'adempimento e/o alla risoluzione del contratto i ritardi nella consegna causati da forza maggiore e comunque non imputabili al Venditore.

Art. 8 - Ritiro del veicolo

8.1 L'Acquirente si obbliga a ritirare sollecitamente il veicolo e comunque non oltre sette giorni dalla data di messa a disposizione. Trascorso tale termine, il contratto si intenderà risolto e il Venditore avrà diritto, salvo il risarcimento del maggior danno, a ritenere il deposito cauzionale e a procedere a nuova commercializzazione del veicolo.

8.2 Al momento della consegna del veicolo, l'Acquirente dovrà sottoscrivere la scheda di consegna attestante lo stato del mezzo, l'avvenuta consegna e il passaggio del possesso del medesimo.

Art. 9 - Responsabilità per l'uso del veicolo

9.1 L'Acquirente dichiara di essere stato diffidato dal mettere in circolazione il veicolo se non munito di regolare contrassegno assicurativo, come previsto a norma di legge.

9.2 L'Acquirente dichiara, inoltre, di esonerare il Venditore da qualunque responsabilità per contravvenzioni e/o infrazioni che gli fossero contestate, anche se antecedenti alla data di trapasso del veicolo, e, in ogni caso, da qualunque responsabilità e/o conseguenza derivante, a termini di legge, dall'uso del veicolo.

Art. 10 - Condizioni di garanzia

10.1 Il Venditore garantisce l'assenza di vizi e difetti del veicolo alienato, trattandosi di bene usato, per la durata di un anno dalla consegna del mezzo all'Acquirente dichiaratosi consumatore, senza limiti di percorrenza.

10.2 Nell'ipotesi in cui non sia dovuta la garanzia prevista al superiore comma in quanto l'Acquirente non riveste la qualità di consumatore, opereranno gli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile in materia di garanzia per vizi della cosa venduta.

10.3 L'Acquirente dà atto che, qualora il veicolo fosse destinato alla rivendita, egli rinuncia espressamente a qualsiasi azione di regresso nei confronti del Venditore.

10.4 La garanzia è esclusa nei casi in cui i vizi fossero riscontrabili, secondo la normale diligenza, al momento della visione e/o della consegna del veicolo oppure siano stati evidenziati dal Venditore durante la trattativa.

10.5 Nel caso in cui si manifesti un difetto al veicolo nel periodo di vigenza della garanzia, l'Acquirente dovrà contattare tempestivamente il Venditore illustrando il problema riscontrato.

Qualora il veicolo sia ricoverato presso un riparatore diverso dal Venditore, prima della riparazione l'Acquirente dovrà informare dell'evento il Venditore. In ogni caso il Venditore non sarà tenuto a rimborsare le spese di ripristino di eventuali difetti da egli non autorizzate per iscritto.

10.6 In presenza di vizi del veicolo alienato, il Venditore si impegna a ripristinare gratuitamente il bene. Per ripristino del veicolo deve intendersi la riparazione dello stesso mediante la sostituzione di eventuali pezzi difettosi, anche con ricambi usati purché adeguati alle condizioni del mezzo. Il ripristino dovrà essere eseguito senza spese per l'Acquirente e comprenderà la riparazione o sostituzione del particolare difettoso, i costi della manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione nonché la fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in garanzia.

Considerata la peculiarità del bene coperto dalla garanzia, le parti privilegeranno, ove possibile, il rimedio della riparazione del veicolo.

10.7 Non sussiste il diritto alla garanzia quando:

- a) il difetto si sia manifestato dopo un anno dalla consegna del veicolo;
- b) l'Acquirente non ha denunciato al Venditore il difetto tempestivamente;
- c) il veicolo o parti dello stesso sono stati utilizzati in maniera diversa dal normale uso a cui sono destinati;
- d) sul veicolo sono stati montati pezzi di ricambio non originali;
- e) non sono state rispettate le prescrizioni riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza del veicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione, compresa la revisione periodica;
- f) in caso di interventi o modifiche effettuati sul mezzo eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell'Acquirente;
- g) i difetti siano derivanti dal normale uso e logorio.

10.8 Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici.

Art. 11 - Permuta di veicoli usati

11.1 Nel caso in cui sia prevista la cessione di un autoveicolo usato da parte dell'Acquirente a parziale pagamento del prezzo, sarà compilata in contraddittorio fra le parti idonea scheda di valutazione circa lo stato del mezzo all'atto della sottoscrizione della Proposta di acquisto.

L'Acquirente fornirà, prima della consegna del veicolo, tutti i documenti necessari al trasferimento di proprietà del veicolo usato offerto in permuta e sottoscriverà gli atti e i documenti necessari per il suo trasferimento. Il costo dei relativi atti rimane a carico dell'Acquirente, salvo diversa pattuizione scritta. Qualora il veicolo usato sia intestato a persona diversa dall'Acquirente, questi dichiara e garantisce di avere ricevuto dal proprietario un mandato sufficiente a legittimarlo a disporre del veicolo usato e a fornire ogni attestazione necessaria e opportuna relativa ad esso, fermo restando che per la pratica di passaggio di proprietà sarà necessaria la firma presso l'agenzia incaricata di tutti gli intestatari dell'auto o, in alternativa, di soggetto munito di delega autenticata da un notaio.

11.2 L'Acquirente dichiara e garantisce inoltre che:

- a) il veicolo usato è regolarmente collaudato, iscritto al PRA, fornito delle attestazioni comprovanti gli adempimenti periodici della revisione e di quelle comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa di proprietà al momento della consegna;
- b) il veicolo usato è libero da ipoteche, pegni, privilegi, vincoli o gravami di qualsiasi genere, anche fiscale;
- c) l'anno di immatricolazione è effettivamente quello indicato;
- d) i chilometri indicati sulla strumentazione del veicolo sono quelli effettivamente percorsi e la relativa strumentazione non è mai stata manomessa;
- e) il veicolo usato non ha mai subito incidenti tali da modificare le condizioni normali del veicolo o comunque tali da pregiudicarne la sicurezza;
- f) non sussistono circostanze non segnalate dall'Acquirente che possano incidere in modo rilevante sulla valutazione del veicolo usato.

11.3 Ove le dichiarazioni e garanzie sopra indicate non corrispondessero a verità, il Venditore potrà rifiutare di ritirare il veicolo usato offerto in permuta o, a sua scelta, potrà esigere l'immediato adeguamento della situazione alle medesime dichiarazioni e garanzie.

11.4 Il veicolo usato dell'Acquirente dovrà essere depositato presso il Venditore alla data di sottoscrizione della Proposta di acquisto o, su concessione del Venditore medesimo, alla data di consegna del veicolo acquistato.

11.5 Ove il Venditore conceda all'Acquirente di trattenere il suo veicolo usato fino alla consegna del veicolo acquistato, il Venditore si riserva di verificare che le condizioni dell'usato siano le medesime risultanti dalla scheda di valutazione veicoli compilata all'atto di sottoscrizione della Proposta di acquisto. In caso di peggioramento delle condizioni del veicolo usato non dovute alla normale usura, il valore concordato sarà conseguentemente ridotto e l'Acquirente verserà in contanti la differenza. Nel caso in cui il peggioramento dovesse essere di rilevante entità, il Venditore potrà non ritirare il veicolo usato.

Art. 12 - Modifiche contrattuali

12.1 A pena di nullità, eventuali modifiche al Contratto dovranno rivestire la forma scritta ed essere sottoscritte da ambo le parti.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

13.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto o in caso di dubbi interpretativi dello stesso, troveranno applicazione le norme di legge vigenti in materia, comprese quelle del c.d. "Codice del Consumo".

Art. 14 - Foro competente

14.1 Per ogni controversia relativa a validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso correlata a qualsiasi titolo sarà competente in via esclusiva il Foro dove l'Acquirente ha la residenza o il domicilio (se ubicati in Italia), se trattasi di consumatore. Diversamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco.

Art. 15 - Elezione di domicilio

15.1 A tutti i fini Venditore e Acquirente eleggono i rispettivi domicili presso le rispettive sedi e residenze indicate nella Proposta di acquisto.

DATA

FIRMA CLIENTE

L'Acquirente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: **2** (Deposito cauzionale); **3** (Facoltà di recesso del Venditore); **4** (Diritto di ripensamento dell'Acquirente e rimborso); **6** (Adempimenti dell'Acquirente) **7** (Adempimenti del Venditore); **8** (Ritiro del veicolo); **9** (Responsabilità per l'uso del veicolo); **10** (Condizioni di garanzia); **11** (Permuta di veicoli usati); **14** (Foro competente).

DATA

FIRMA CLIENTE